

## Assicurazione Danni

### Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Polizza Protezione Condominio

Data di aggiornamento: 20/05/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

### Società

**SACE BT S.p.A.**, società del Gruppo SACE, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A.", con sede legale in Piazza Poli n. 42, 00187 Roma, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane ed autorizzata, tra l'altro, all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 8 (Incendio ed elementi naturali) e 9 (Altri Danni ai Beni) con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.

Recapito telefonico: 06.6976971

Sito internet: [www.sacebt.it](http://www.sacebt.it)

E-mail: [customerservice@sacebt.it](mailto:customerservice@sacebt.it)

Posta Elettronica Certificata (PEC): [sacebt@cert.sacebt.it](mailto:sacebt@cert.sacebt.it)

*Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2025, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 101.315.115 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a 56.539.356 euro.*

*Al 31/12/2025 l'indice di solvibilità Solvency II, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari al 2,79.*

*Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.*


*Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato con il modello interno parziale è pari a € 71,8 milioni.*

*Il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 27,2 milioni.*

*L'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 184,2 milioni di cui € 171,3 milioni Tier 1, € 12,8 milioni Tier 2.*

*Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo internet: <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>*

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto	
 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<p>A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di Sace BT S.p.A. per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.</p>	
<b>Incendio ed altri danni ai beni</b>	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: Incendio, implosione, esplosione, scoppio Azione del fulmine, Caduta di aeromobili, Urto di veicoli stradali o natanti; Rovina ascensori, montacarichi;</p> <p>Fumo, gas e vapori, eventi socio – politici, eventi atmosferici, sovraccarico neve, pannelli solari e/o fotovoltaici per danni da fenomeno elettrico, acqua condotta, spese di ricerca e riparazione, Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, guasti elettrici, azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in genere, rottura delle lastre di pertinenza dei vani di uso comune del fabbricato, ricorso terzi.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
<b>Responsabilità Civile RCT-O</b>	<p>La Società si obbliga, nei limiti del massimale assicurato, a tenere indenne l'Assicurato, inteso come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> il Contraente, il coniuge convivente od il convivente more-uxorio;</li> <li><input type="checkbox"/> i componenti il suo nucleo familiare purché conviventi nella medesima ubicazione, i figli minorenni dell'Assicurato/Contraente, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio, nonché i minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo di affidamento;</li> <li><input type="checkbox"/> persona diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulta assicurata con la presente polizza;</li> </ul> <p>di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale inerente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la vita privata (esclusi rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo che per i domestici);</li> <li>2) la proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante), ubicati nel territorio italiano e che costituiscono dimora abituale, saltuaria del Contraente - a condizione che siano indicate in polizza le relative ubicazioni.</li> </ol>
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Terremoto</b>	A parziale deroga la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio -

	<p>subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:</p> <p>La Società non risponde dei danni:</p> <p>a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;</p> <p>b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;</p> <p>c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;</p> <p>d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;</p> <p>e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.</p> <p>Agli effetti della presente garanzia:</p> <p><input type="checkbox"/> le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".</p>
<b>Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti</b>	<p>A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.</p> <p>L'Impresa non risponde dei danni:</p> <p>a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;</p> <p>b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;</p> <p>c) a enti mobili all'aperto;</p> <p>d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;</p> <p>e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.</p>
<b>Responsabilità civile professionale dell'Amministratore</b>	<p>La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Amministratore del condominio ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati al Condominio, ai singoli condomini o ai terzi, nell'esercizio della propria attività professionale e in conseguenza di violazioni non dolose degli obblighi previsti dall'Art. 1130 C.C., nonché di ogni altro</p>

	<p>obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale.</p> <p>La garanzia comprende anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;</li> <li>b) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio od ai suoi condomini per errori imputabili all'Amministratore stesso;</li> <li>c) a parziale deroga dell'Art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nel caso vi sia una responsabilità dell'Amministratore per il mancato pagamento della rata di premio, la Società garantisce, nei limiti delle somme e delle garanzie della presente polizza e per la durata di 30 giorni dopo quello della scadenza, il pagamento di eventuali sinistri in tale periodo fino alla concorrenza massima di € 10.000,00.</li> </ul> <p>La garanzia non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) per danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste dalle disposizioni di legge;</li> <li>e) se l'Amministratore non è in possesso delle relative abilitazioni professionali e/o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività svolta.</li> </ul> <p>L'assicurazione opera per comportamenti colposi realizzati durante il periodo di efficacia della garanzia, purché denunciati alla Società entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.</p> <p>Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.</p> <p>Fermo restando che è obbligo dell'Amministratore comunicare l'esistenza di assicurazioni analoghe in capo al medesimo, qualora esista altra polizza per i medesimi rischi, la presente garanzia opera solo qualora il massimale previsto dalla polizza coesistente non sia stato sufficiente a risarcire il danno e per l'eccedenza di quanto risarcito da quest'ultima.</p>
<b>Responsabilità civile conduzione locali</b>	<p>La Società si obbliga a tenere indenne, nei limiti del massimale assicurato in polizza, i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazione, uffici e/o studi professionali esclusi quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nell'area di pertinenza del Fabbricato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in relazione ai seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) relativamente ai conduttori di appartamenti, per la responsabilità civile derivante ai medesimi ed ai componenti il loro nucleo familiare, da fatti colposi verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione;</li> <li>b) relativamente ai conduttori di uffici e/o studi professionali, per la responsabilità civile loro derivante dall'uso e dalla gestione dei locali occupati e dell'arredamento esistente;</li> <li>c) per la responsabilità civile derivante dalla conduzione delle dipendenze civili dei predetti appartamenti e/o uffici o studi professionali;</li> </ul>

	<p>d) da inquinamento conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato assicurato.</p>
Piscina più	<p>A deroga si prende atto che la piscina collocata sul terreno (interrata almeno per 2/3) è assicurata contro i rischi richiesti ed assicurati ai sensi delle Condizioni Generali (Incendio, eventi atmosferici, acqua condotta) purché ad uso esclusivo degli abitanti del fabbricato ed i loro ospiti.</p> <p>Inoltre, s'intendono assicurati i sistemi di copertura della piscina di qualsiasi tipo contro i danni da Incendio, da eventi atmosferici e da rottura di vetri (materiali sintetici quali ad esempio plexiglas e vetro acrilico sono equiparati al vetro).</p> <p>L'intera parte tecnica della piscina (pompa di circolazione, impianto di filtraggio, illuminazione, dispositivi d'aspirazione, riscaldamento della piscina) si intende assicurata contro i danni da Incendio.</p> <p><b>Sono in ogni caso esclusi i danni che sono causati dal logorio interno ed esterno del materiale o da una manutenzione non adeguata degli oggetti assicurati.</b></p> <p>Ad integrazione delle Condizioni Generali Assicurazione si considerano assicurati anche i danni alle tubature in entrata e in uscita dalla piscina (anche quelle a circuito proprio) all'esterno dell'edificio, che si trovino</p>
Giardino più	<p>A deroga dell'Art 14 lett.q, sono assicurati contro i rischi richiesti ed assicurati ai sensi delle Condizioni Generali giardini invernali esterni, coltivazioni come alberi e arbusti <b>(ad eccezione di piante boschive, da frutto e da verdura)</b> siti sul fondo di proprietà e pertinenza del Fabbricato e nonché giochi purché ad uso esclusivo degli abitanti del Fabbricato ed i loro ospiti.</p> <p>Inoltre, s'intendono assicurati i sistemi di copertura delle serre di qualsiasi tipo contro i danni da Incendio, da eventi atmosferici e da rottura di vetri (materiali sintetici quali ad esempio plexiglas e vetro acrilico sono equiparati al vetro).</p>
Sport più	<p>A deroga si intende prestata a favore dell'Assicurato in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività sportive in impianti di pertinenza dell'Abitazione quali campi da bocce, calcetto, tennis o beach volley inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi, comprese tribune in muratura e/o tubolari;</li> <li>• uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività sportiva descritta in Polizza;</li> </ul> <p>La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per fatto commesso da ausiliari. Persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di</li> </ul>

	<p>sovrintendente, controllore, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva.</li> </ul>
--	---



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p>Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:</p> <p>a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;</p> <p>b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);</p> <p>c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.</p>
-----------------------	--



### Ci sono limiti di copertura?

<b>Incendio</b>	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Incendio", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato	
	<b>INCENDIO</b>	
	Incendio, implosione, esplosione, scoppio	€ 150,00
	Azione del fulmine	€ 150,00
	Caduta di aeromobili	€ 150,00
	Urto veicoli stradali o natanti	€ 150,00
	Rovina ascensori, montacarichi	€ 150,00
	Fumo, gas e vapori	€ 150,00
	Acqua condotta – Occlusione	€ 5.000,00 per sinistro Max € 10.000,00 per annualità € 150,00
	Acqua condotta – Rottura accidentale	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità € 150,00
	Danni materiali diretti da Furto o guasti di fissi ed infissi arrecati dai ladri	€ 1.500,00 per sinistro Max € 10.000,00 per annualità € 150,00
	Rottura delle lastre di pertinenza dei vani di uso comune del fabbricato	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità € 200,00
	Guasti elettrici, azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in genere	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità € 150,00
	Gelo	€ 2.500,00 per sinistro e € 5.000,00 per annualità € 200,00
	Contenuto di proprietà comune	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità € 250,00
	Oneri di Urbanizzazione	5% della S.A. – Max € 8.000,00 per annualità € 250,00
	Guasti per impedire/limitare incendio	€ 150,00

	<i>Spese per demolire</i>	10% dell'indennizzo – Max € 50.000,00 per annualità	€ 150,00
	<i>Perdita di pigione</i>		€ 150,00
	<i>Onorari periti</i>	5% dell'Indennizzo – Max € 8.000,00 per annualità	€ 150,00
	<i>Eventi Atmosferici</i>	80% della S.A. per sinistro e per annualità	10% con Min. € 500,00
	<i>Eventi Sociopolitici</i>	80% della S.A. per sinistro e per annualità	10% con Min. € 500,00
	<i>Sovraccarico neve</i>	50% della S.A. per sinistro e per annualità	10% con Min. € 500,00
	<i>Pannelli Solari</i>	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità.	Scoperto 10% min. € 500,00
	<i>Pannelli Solari per danni da fenomeno elettrico</i>	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
	<i>Spese di ricerca e riparazione</i>	3% della S.A. – Max € 5.000,00 per sinistro e annualità	€ 150,00
	<i>Spese di ricerca e riparazione per impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento</i>	€ 2.500,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
	<i>Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza al fabbricato</i>	€ 1.500,00 per sinistro e per annualità	€ 350,00
	<i>Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas</i>	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
	<i>Ricorso terzi</i>	€ 100.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per annualità	€ 250,00
	<i>Anticipo Indennizzi</i>	50% dell'indennizzo – Max € 500.000,00 per annualità	
<b>Responsabilità Civile RCT/O</b>	<i>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione Responsabilità Civile Rct/o, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato</i>		
	<b>Sez.B – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</b>		
	<i>Proprietà e conduzione spazi adiacenti</i>		€ 150,00
	<i>Ghiaccio o neve non rimossi</i>		€ 150,00
	<i>Caduta di antenne</i>		€ 150,00
	<i>Interruzione, sospensione di attività</i>	10% dell'indennizzo – Max 15.000,00 per annualità	€ 150,00
	<i>Inquinamento Accidentale</i>	€ 100.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per annualità	10% con Min. € 1.500,00
	<i>RC Committenza dei lavori per danni a terzi</i>		€ 250,00
	<i>RC Committenza per danni a terzi da persone in rapporto di collaborazione</i>		€ 250,00
	<i>RC Committenza auto</i>		€ 250,00
	<i>Spargimento di acqua conseguente a rottura</i>	€ 15.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
	<i>Spargimento di acqua in locali interrati</i>	€ 50.000,00 per sinistro e per annualità	10% con Min. € 250,00
	<i>Spargimento di acqua conseguente a rigurgiti</i>	€ 15.000,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
	<i>Spargimento di acqua conseguente a rottura da gelo</i>	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00



## A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza Protezione Condominio è un prodotto ramo danni ideato per risolvere le necessità assicurative derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di un fabbricato destinato per almeno 2/3 ad abitazioni civili.



## Quali costi devo sostenere?

### Costi intermediazione

La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta in media al 22% calcolato sul premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p><i>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a:</i></p> <p><b>SACE BT S.p.A. Ufficio Reclami Piazza Poli, 42 00187 –Roma</b></p> <p><i>È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami@sacebt.it">reclami@sacebt.it</a>. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</i></p>
<b>All'IVASS</b>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:</i></p> <p><b>IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma fax 06.42133206</b></p> <p><i>pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	<p><i>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</i></p>
<b>OPPURE</b>	<p><i>oppure</i></p>
<b>diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET</b>	<p><i>al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.</i></p>
<b>Mediazione</b>	<p><i>Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98)</i></p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p><i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i></p>

<b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non previsti.</li> <li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET</li> </ul>
--	---

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><i>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.</i></p> <p><i>Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</i></p> <p><i>Il trattamento fiscale dei premi versati e delle prestazioni assicurative ricevute è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), Titolo I - Capo VI "Redditi di impresa" e Titolo II - Capo II "Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti.</i></p>
<b>COSA E' IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p><i>Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i></p> <p><i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.</i></p> <p><i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://www.sacebt.it/sace-bt">https://www.sacebt.it/sace-bt</a></i></p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p><i>L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i></p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p><i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento..</i></p>

<p><b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b></p>
--